



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DELLE SPESE IN ECONOMIA

Approvato con deliberazione di Assemblea n. 12 del 18/12/2007

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1** - Oggetto e finalità
- Art. 2** – Principi
- Art. 3** - Ambiti dell'attività contrattuale
- Art. 4** - Determinazione a contrattare
- Art. 5** - Servizio gare e contratti
- Art. 6** - Controlli sull'attività contrattuale
- Art. 7** - Rinvio a disposizioni di legge

TITOLO II- PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

CAPO I: Norme comuni

- Art. 8** - Metodi di scelta
- Art. 9** - Bandi di gara e lettere di invito
- Art. 10** – Pubblicità
- Art. 11** - Requisiti di partecipazione
- Art. 12** - Cause di esclusione

CAPO II: Gare pubbliche

- Art. 13** - Autorità che presiede la gara
- Art. 14** - Parere tecnico esterno
- Art. 15** - Offerte
- Art. 16** - Offerte anomale
- Art. 17** - Criteri di aggiudicazione
- Art. 18** - Svolgimento della gara

CAPO III: Procedure negoziate – lavori, servizi e forniture in economia

- Art. 19** - Procedure negoziate per acquisizione di beni e servizi
- Art. 20** - Acquisizione di beni e servizi in economia
- Art. 21** - Procedura per l'acquisizione di beni e servizi in economia
- Art. 22** - Lavori pubblici in economia

CAPO IV: Disposizioni relative a specifici contratti

- Art. 23** - Alienazioni mobiliari
- Art. 24** - Alienazioni, permuta e acquisti di beni immobili
- Art. 25** - Locazione e affitto di beni immobili
- Art. 26** - Incarichi professionali
- Art. 27** - Modalità di affidamento e monitoraggio di incarichi professionali e collaborazioni esterne

TITOLO III - CONCLUSIONE DEI CONTRATTI

- Art. 28** - Conclusione della fase di scelta del contraente
- Art. 29** - Adempimenti precontrattuali

- Art. 30** - Contenuti del contratto
- Art. 31** - Stipulazione del contratto
- Art. 32** - Repertorio dei contratti
- Art. 33** - Originale e copie del contratto
- Art. 34** - Ulteriori oneri ed obblighi a carico del soggetto contraente

TITOLO IV - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- Art. 35** - Eseguitività dei contratti
- Art. 36**- Durata del contratto, rinnovi e proroghe
- Art. 37**- Prezzi: revisione ed aggiornamento
- Art. 38** - Cessione del contratto e dei crediti
- Art. 39** - Subcontratti
- Art. 40** - Modifiche contrattuali e variazioni
- Art. 41** - Termini, modalità di pagamento e penali
- Art. 42** - Inadempimento
- Arti. 43** - Verifiche di regolare esecuzione
- Arti. 44** - Garanzie per vizi

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 45** - Modalità di risoluzione delle controversie
- Art. 46** - Trattamento dei dati personali
- Art. 47** - Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dell'autonomia normativa ed organizzativa riconosciuta dall'ordinamento agli Enti locali, l'attività contrattuale strumentale all'esercizio delle funzioni di competenza dell'Associazione d'ambito torinese per il governo dei rifiuti, siglabile ATO-R.
2. Negli articoli del presente regolamento, ogni qualvolta è richiamato il "Dirigente competente", si intende il Dirigente responsabile della gestione delle risorse o suo delegato.

Art. 2

Principi

1. L'attività contrattuale dell'ATO-R si conforma ai principi di legalità, efficacia, economicità ed efficienza, semplificazione, trasparenza amministrativa e salvaguardia della libera concorrenza.

Art. 3

Ambiti dell'attività contrattuale

1. I Dirigenti responsabili delle strutture gestionali di entrata e di spesa individuati nel Piano esecutivo di gestione, nell'ambito delle rispettive competenze, effettuano in sede di definizione del budget, con proiezione anche pluriennale, la ricognizione preliminare delle esigenze e dei fabbisogni da soddisfare, mediante attività contrattuale per singole tipologie di beni e servizi. L'attività contrattuale non può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottrarla alla disciplina della normativa nazionale ed europea e di quella dettata dal presente regolamento, per quanto concerne l'applicazione delle diverse procedure di aggiudicazione.
2. Nel rispetto dei programmi, degli indirizzi generali e degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea ed al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti dal Consigliodi Amministrazione per la realizzazione delle entrate e per l'utilizzo delle risorse assegnate nel Piano esecutivo di gestione, i Dirigenti responsabili della destinazione delle risorse provvedono all'attività contrattuale ed alla correlata gestione amministrativa, tecnica ed economico-finanziaria, ferme restando eventuali riserve di competenza degli Organi.

Art. 4

Determinazione a contrattare

1. Gli elementi essenziali del progetto di contratto e la scelta delle forme di contrattazione devono essere predefiniti in apposito atto di determinazione a contrattare, assunto dal Dirigente competente prima della stipulazione dei contratti.
2. Le determinazioni a contrattare preordinate alla stipulazione di contratti ad evidenza pubblica, corredate anche dello schema di bando di gara e, laddove la procedura lo preveda, del capitolato speciale, devono essere concertate con il Servizio gare e contratti in vista degli adempimenti di cui all'art. 5, dandone atto nella determinazione medesima.
3. Nella determinazione a contrattare possono essere dettate disposizioni, da riportarsi nei bandi di gara e nelle lettere di invito, per l'individuazione automatica delle offerte da ritenersi anomale e da sottoporre alla verifica di cui al successivo art. 16.
4. Nei casi di urgenza o per altre speciali circostanze, l'unità organizzativa interessata può esperire, in via preventiva e con le dovute cautele (intese a non precostituire obbligazioni giuridiche), gare ufficiose o sondaggi esplorativi – che dovranno comunque risultare agli atti dell'Amministrazione - preordinati alla stipulazione di contratti a procedura negoziata o cottimo fiduciario. Nella determinazione successivamente adottata, il Dirigente competente approverà l'esito delle gare ufficiose o dei sondaggi esperiti, con contestuale impegno di spesa, e definirà gli elementi essenziali del contratto.

Art. 5
Servizio gare e contratti

1. Il Dirigente competente provvede agli adempimenti connessi ai procedimenti di evidenza pubblica per la scelta del contraente e per la stipulazione dei conseguenti contratti.
2. Svolge, altresì, attività di consulenza per tutti gli Uffici e Servizi dell'Ente in materia contrattuale, salvo coinvolgimento dell'Ufficio Legale ove si evidenzino possibilità di contenzioso.
3. Dispone, ricevuto il bando di gara sottoscritto dal Dirigente competente, le pubblicazioni secondo il calendario prestabilito delle sedute di gara, sedute che presiede e della cui regolarità è responsabile. In tale veste cura in particolare tutti gli adempimenti relativi e conseguenti alla eventuale esclusione di concorrenti, comprese le comunicazioni di legge alle Autorità nazionali e comunitarie e l'incameramento, ove prescritto, delle cauzioni provvisorie.
4. Sulla base delle determinazioni dirigenziali di approvazione delle aggiudicazioni provvisorie conseguenti agli esiti di gara, predisporre gli atti propedeutici e successivi all'attività di rogito del Segretario dell'ente.

Art. 6
Controlli sull'attività contrattuale

1. Il Segretario dell'ente provvede a forme di controllo sulla regolarità amministrativa dell'attività contrattuale secondo obiettivi e criteri stabiliti dal Presidente.
2. Per particolari tipologie di contratto potrà essere prevista l'istituzione di apposito sistema informativo.
3. E' fatta salva l'osservanza di disposizioni speciali, quali in particolare:
 - le modalità di rilevazione dell'Osservatorio sui Lavori Pubblici;
 - le funzioni del Servizio di controllo interno previste dalle norme nazionali sulle pubbliche forniture.

Art. 7
Rinvio a disposizioni di legge

1. Sono fatte salve e direttamente applicabili tutte le disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle vigenti in materia di lavori e opere pubbliche, forniture di beni e servizi.
2. In detti ambiti le norme del presente regolamento si applicano in via sussidiaria e integrativa, in quanto non contrastanti.

TITOLO II - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

CAPO I: Norme comuni

Art. 8
Metodi di scelta

1. La modalità di scelta del contraente, da prevedersi nella determinazione a contrattare, può essere la procedura aperta (pubblico incanto), la procedura ristretta (licitazione privata o appalto concorso) ovvero la procedura negoziata (trattativa privata), secondo la legislazione vigente e le specificazioni del presente regolamento.
2. Alla scelta del contraente l'Amministrazione potrà procedere, nell'ambito delle modalità di cui al comma 1, anche mediante le procedure telematiche, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 9
Bandi di gara e lettere di invito

1. La procedura aperta, la procedura ristretta, l'appalto concorso e, nei casi previsti dalla legge, la procedura negoziata, sono preceduti dal bando di gara, che dovrà contenere gli elementi essenziali previsti dalla normativa vigente.
2. Qualora si proceda, nei casi previsti dalla vigente normativa, mediante gara ufficiosa, gli elementi essenziali di cui sopra verranno riportati nella lettera di invito.
3. Se nel bando di gara si fa richiamo a capitolati generali, speciali, fogli di patti e condizioni o disciplinari, devono essere previste adeguate forme di pubblicizzazione e di accesso agli atti.

4. Il bando di gara o la lettera di invito devono precisare in particolare i requisiti richiesti per la partecipazione, il criterio di aggiudicazione e gli elementi in base ai quali le offerte verranno valutate, indicati, se del caso, in ordine decrescente di importanza, nonché eventuali modalità per la individuazione delle offerte da ritenersi anomale.

Art. 10 Pubblicità

1. Le forme di pubblicità e di accesso alla documentazione dei procedimenti di gara sono quelle previste dalla normativa vigente. In mancanza di specifiche disposizioni normative la determinazione a contrattare prescriverà le forme di pubblicità ritenute più idonee.
2. Tutti i bandi di gara devono essere pubblicati all'Albo Pretorio dell'Ente e diffusi mediante strumentazione elettronica.

Art. 11 Requisiti di partecipazione

1. I requisiti minimi per la partecipazione alle gare, da indicare nei relativi bandi o nelle lettere di invito, devono essere individuati avendo presenti le disposizioni specifiche in materia e sulla base anche di elementi rapportati al valore e/o all'oggetto dell'appalto.
2. In sede di preselezione e per l'ammissione alla gara, i requisiti previsti dal bando o dalla lettera di invito saranno oggetto di dichiarazioni sostitutive ai sensi della vigente normativa in materia di documentazione amministrativa, ferma restando la possibilità di verifica della veridicità delle medesime.
3. La prequalificazione della gara, nel caso di procedura ristretta e appalto concorso, è effettuata a cura del Dirigente competente, che adotta i conseguenti provvedimenti e provvede a dare comunicazione agli eventuali esclusi.

Art. 12 Cause di esclusione

1. Le cause di esclusione dalle procedure negoziali devono essere specificamente indicate nel bando di gara o nella lettera di invito.
2. Sono esclusi in particolare dalla contrattazione i soggetti che, nell'esecuzione di contratti stipulati con l'Ente nel quinquennio antecedente la data del bando di gara e della lettera di invito, si siano resi colpevoli di gravi negligenze, malafede o inadempienze accertate dai Dirigenti competenti e comunicate al Dirigente del Servizio gare e contratti, che cura la raccolta delle relative segnalazioni.

CAPO II: Gare pubbliche

Art. 13 Autorità che presiede la gara

1. L'Autorità incaricata di presiedere la singola gara pubblica, individuata con atto del Segretario dell'ente, è una commissione composta da tre membri: il Dirigente del Servizio gare e contratti, con funzioni di Presidente, il Dirigente competente e un Dirigente o Funzionario esperto in materia. Per le eventuali sostituzioni, dovute ad assenza dei membri della commissione, provvede il Segretario dell'ente, di norma sulla base degli automatismi di supplenza previsti dagli atti di auto-organizzazione della struttura interessata.
2. La Commissione opera come collegio perfetto e decide a maggioranza dei componenti; qualora non si formi una maggioranza, la decisione spetta al Presidente.
3. Il Presidente si avvale di un funzionario del Servizio gare e contratti per la redazione del verbale di gara.

Art. 14 Parere tecnico esterno

1. Nelle gare pubbliche ove il criterio di scelta del contraente richieda la valutazione di più elementi costituenti l'offerta od occorra verificare offerte anomale, il Segretario, su proposta del Dirigente competente, nomina un

esperto esterno, di comprovata imparzialità ed esperienza professionale in materia, avente il compito di esprimere il necessario parere tecnico.

2. Il Dirigente competente definisce il compenso per l'esperto tecnico esterno e quantifica gli eventuali ulteriori oneri per forniture di beni e servizi, assumendone il correlativo impegno di spesa.

3. Le proposte dell'esperto tecnico esterno sono contenute in apposito verbale, formato di norma con l'assistenza di un collaboratore dell'Unità organizzativa interessata ed individuato dal Dirigente competente. La decisione finale in ordine all'esito della verifica tecnica spetta alla Commissione di cui all'art. 13 ed è proclamato in seduta pubblica dal relativo Presidente, che provvede a concludere la gara medesima.

4. Le proposte dell'esperto tecnico esterno, per quanto obbligatorie, non sono comunque vincolanti per la Commissione giudicatrice di gara e resta sempre salva la possibilità per il Dirigente competente di non procedere all'aggiudicazione definitiva per le ragioni di cui al successivo art. 15, comma 3.

5. Per le gare soggette alla normativa sui lavori pubblici, le valutazioni di cui al presente articolo saranno effettuate sulla base della relativa disciplina di settore.

Art. 15

Offerte

1. L'offerta presentata dai concorrenti deve essere predisposta nel rispetto delle previsioni del bando di gara e/o della lettera di invito.

2. Le indicazioni dei dati economici e numerici devono essere formulate sia in cifre che in lettere e, in caso di discordanza, prevale quella più vantaggiosa per l'Amministrazione, fatte salve specifiche disposizioni di legge.

3. Se gli atti che disciplinano la procedura contrattuale prevedono l'ammissibilità anche di offerte in aumento, il Dirigente competente si riserva di valutare la congruità di quest'ultimo e, in caso affermativo, la possibilità di reperire le risorse occorrenti a fronteggiare la maggiore spesa. Qualora ritenga di non far luogo all'aggiudicazione definitiva, il Dirigente competente dispone con atto motivato entro dieci giorni dalla predetta valutazione. Nel caso ritenga viceversa di procedere, il Dirigente competente provvede all'aggiudicazione nel medesimo termine, sussistendo la copertura finanziaria; i termini sono adeguatamente prorogati, qualora occorra reperire maggiori risorse finanziarie, restando l'aggiudicazione definitiva subordinata all'assegnazione delle risorse aggiuntive.

Art. 16

Offerte anomale

1. Ferma restando l'applicazione della normativa nazionale su lavori ed opere pubbliche, ove si riscontri la presenza di offerte recanti ribassi manifestamente anomali, la Commissione cui all'art. 13 sospende la gara e segnala la circostanza al Dirigente competente, perché ne promuova la verifica nei modi di cui all'art. 14, richiedendo all'offerente le necessarie giustificazioni ed assegnando allo stesso un termine non superiore a 10 giorni per produrle.

2. Qualora dette giustificazioni non siano presentate o non siano ritenute adeguate, l'esperto tecnico di cui all'art. 14 propone senz'altro l'esclusione delle relative offerte. La gara riprende e si conclude nei modi di cui all'art. 14, comma 3.

3. Per i casi di gare ufficiose, spetta al Dirigente competente procedere alla verifica delle eventuali offerte anomale ed assumere le conseguenti motivate decisioni in sede di aggiudicazione.

Art. 17

Criteri di aggiudicazione

1. I criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara e nella lettera di invito, salvo quanto previsto da specifiche norme di legge, saranno riferiti di norma:

- per i contratti dai quali deriva un'entrata, al prezzo più alto;

- per i contratti dai quali deriva una spesa, al prezzo più basso.

- in entrambi i casi all'offerta economicamente più vantaggiosa, da valutarsi, secondo quanto previsto nel bando o nella lettera di invito, con riferimento a diversi elementi, quali prezzo, rendimento, caratteristiche tecnico-qualitative e simili.

2. Qualunque sia la procedura di scelta del contraente, la determinazione a contrarre e gli atti di gara possono prevedere che, in caso di offerta al ribasso, l'importo di aggiudicazione definitiva sia elevato sino a quello massimo posto a base di gara. Tale facoltà è consentita per contratti aventi ad oggetto prestazioni ripetitive valutabili a misura ed il cui corrispettivo risulti utilmente aumentabile per il miglior perseguimento degli scopi cui il contratto medesimo è finalizzato.

Art. 18
Svolgimento della gara

1. Le gare sono esperite in luogo aperto al pubblico, nel giorno e nell'ora indicati nel bando di gara o nella lettera di invito.
2. L'Autorità di gara assicura il regolare svolgimento delle operazioni, nel rispetto dei principi di continuità, di trasparenza e di parità di trattamento; per motivate esigenze può essere disposta la sospensione temporanea, con contestuale fissazione del momento di ripresa della gara.
3. Tutte le operazioni di gara sono riportate nel verbale di cui all'art. 13, comma 3.

CAPO III: Procedure negoziate – lavori, servizi e forniture in economia

Art. 19
Procedure negoziate per acquisizione di beni e servizi

1. Per l'acquisizione di beni e servizi, il Dirigente competente può disporre di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge n. 488 del 1999 e dell'art. 59 della legge n. 388 del 2000. Qualora il Dirigente non disponga di aderire alle convenzioni in parola, è comunque tenuto al rispetto di quanto previsto dalle disposizioni citate. In ogni caso, la volontà di procedere alle acquisizioni è fatta risultare nella determinazione a contrarre.
2. Il ricorso alla procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara, è consentito nei casi, alle condizioni e nel rispetto della disciplina di cui agli artt. 56 e 57 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
3. La determinazione a contrarre dovrà tenere conto degli eventuali atti di programmazione delle forniture di beni e servizi da acquisirsi nell'anno finanziario di riferimento e degli eventuali Capitolati generali adottati dall'Ente ovvero definiti da specifiche disposizioni normative.

Art. 20
Acquisizione di beni e servizi in economia

1. Previa ricognizione effettuata dal Dirigente competente in sede di Piano esecutivo di gestione, è ammessa la procedura di affidamento in economia, per gli oggetti ed i limiti d'importo di seguito individuati, al fine di acquisire beni e servizi necessari al funzionamento degli uffici e degli istituti di competenza ATO-R, nonché al fine di soddisfare specifiche esigenze connesse agli obiettivi di gestione.
2. La procedura di affidamento in economia è ammessa, sino al raggiungimento della correlativa soglia comunitaria, IVA esclusa, relativamente ai seguenti oggetti:
 - a) spese per cancelleria, beni mobili in genere, necessari al funzionamento dell'Ente o dei singoli Settori, nonché spese per assistenza, manutenzione e riparazione di mobili, macchine ed altre attrezzature d'ufficio;
 - b) spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computers, stampanti e materiale informatico di vario genere e spese per servizi informatici;
 - c) fornitura o noleggio di mobili, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie;
 - d) polizze di assicurazione;
 - e) mobili, arredi, attrezzature anche sportive, strumenti, materiali tecnici e similari per uffici ed istituti scolastici;
 - f) articoli di vestiario, accessori e materiale vario antinfortunistico, attrezzature per la sicurezza stradale;
 - g) servizi di mensa e ristorazione, servizi di custodia e di vigilanza;
 - h) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;
 - i) pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento di rifiuti speciali e servizi analoghi;
 - j) acquisto, noleggio, riparazioni e manutenzioni di autoveicoli, veicoli in genere, ciclomotori, biciclette, materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti;
 - k) servizi di sfalcio delle erbe e sgombero della neve.
3. La procedura di affidamento in economia è altresì ammessa sino al raggiungimento dell'importo di Euro 100.000,00, IVA esclusa, relativamente ai seguenti oggetti:
 - a) servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni;
 - b) partecipazione ed organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'Amministrazione, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori;

- c) spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;
 - d) divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione;
 - e) lavori di stampa, tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva;
 - f) spese di rappresentanza;
 - g) servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, servizi di trascrizione e sbobinatura, informativi e di stampa;
 - h) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad pubblicazioni di agenzie di informazione;
 - i) rilegatura di libri e pubblicazioni;
 - j) lavori di traduzione e interpretariato ed eccezionalmente lavori di copia;
 - k) acquisti di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi;
 - l) strumenti e prodotti sanitari;
 - m) noleggio e/o allestimento di stand;
 - n) ogni altro bene o servizio necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie dell'ATO-R, programmate nel Piano esecutivo di gestione, che per loro natura e per ragioni tecniche contingenti rendano conveniente la procedura di spesa in economia.
3. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito, nei limiti della soglia comunitaria, nelle ipotesi disciplinate dall'art. 125, comma 10, lettere a), b), c), d), del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Art. 21

Procedura per l'acquisizione di beni e servizi in economia

1. L'acquisizione di beni e servizi in economia, nell'ambito della programmazione predefinita, avviene di norma, previa adozione di determinazione a contrarre, mediante gara informale, con richiesta di almeno cinque preventivi/offerta, redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.
2. La richiesta alle imprese dei preventivi/offerta, effettuata mediante lettera, deve contenere, di norma:
 - l'oggetto della prestazione;
 - le eventuali garanzie;
 - le caratteristiche tecniche;
 - la qualità e la modalità di esecuzione;
 - i prezzi;
 - le modalità di pagamento;
 - le modalità di aggiudicazione;
 - l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l'Amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese dell'impresa aggiudicataria e di risolvere il contratto, nei casi in cui quest'ultima venga meno ai patti concordati;
 - quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.
3. Ad eccezione di quanto stabilito dal comma successivo, alla conclusione dei contratti si provvede mediante lettera commerciale o scrittura privata, ai sensi dell'art. 17 del regio decreto n. 2440 del 1923.
4. Per forniture e/o servizi di importo non superiore ad Euro 5.000,00, IVA esclusa, il Dirigente competente ha cura di ottenere le migliori condizioni di mercato, sia in ordine alla qualità che ai prezzi, tramite appositi sondaggi esplorativi e/o tramite l'acquisizione di appositi preventivi/offerta. Alla conclusione dei relativi contratti si provvede di norma a mezzo di buono d'ordine sottoscritto dal Dirigente competente, salva la facoltà di procedere con le modalità di cui all'art. 31, qualora il contratto debba recare dettagliate indicazioni e clausole ovvero sia ritenuto necessario per esigenze connesse alla disciplina del rapporto contrattuale.
5. L'impegno complessivo per tali spese sarà assunto annualmente con apposita determinazione dirigenziale, eventualmente aggiornabile, che dovrà recare l'indicazione delle tipologie di spesa da sostenere in corso d'anno.

Art. 22

Lavori pubblici in economia

1. I lavori pubblici eseguibili in economia, ammessi per importi non superiori ad Euro 200.000,00 nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate a ciascun Centro di Responsabilità e/o Centro di costo, per le specifiche esigenze connesse con le diverse competenze dell'ATO-R, debbono rientrare in una delle seguenti tipologie:
 - manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle in esito a procedure di scelta del contraente aperte, ristrette e negoziate;

- manutenzione di opere o impianti di importo non superiore ad Euro 100.000,00;
 - interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori;
 - lavori relativi ai beni culturali, di cui all'art. 198 del decreto legislativo n. 163 del 2006, di importo non superiore ad Euro 100.000,00, ovvero, nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità ed alla tutela del bene, di importo non superiore ad Euro 300.000,00.
2. L'esecuzione dei singoli lavori è disposta dal Dirigente competente nell'ambito e con le forme previste dalle disposizioni stabilite dall'ordinamento contabile. I lavori in economia si possono eseguire in amministrazione diretta, per importi non superiori ad Euro 50.000,00, o per cottimi.
 3. Fino all'entrata in vigore del regolamento attuativo del vigente Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, ai sensi dell'art. 253, comma 22, lett. a), del Codice stesso, il contraente è individuato previa indagine di mercato condotta su almeno cinque imprese, scelte sulla base di informazioni riguardanti le rispettive caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.
 4. Per lavori di importo inferiore ad Euro 40.000,00 si può procedere ad affidamento diretto al soggetto prescelto, anche attraverso sondaggi esplorativi.
 5. I contratti relativi a lavori in economia, per importi non superiori ad Euro 10.000,00, possono essere conclusi a mezzo di buono d'ordine sottoscritto dal Dirigente competente.
 6. I contratti di cui trattasi sono altresì stipulati con le formalità di cui all'art. 31, qualora debbano recare dettagliate indicazioni e clausole ovvero sia ritenuto necessario per esigenze connesse alla disciplina del rapporto contrattuale, sulla base dell'apposito atto di cottimo.
 7. I contratti per lavori in economia devono essere conclusi entro la chiusura dell'esercizio finanziario in cui si è assunto l'impegno di spesa, fatta eccezione per quelli riguardanti somme a disposizione nei progetti approvati e finanziati con spesa d'investimento.

CAPO IV: Disposizioni relative a specifici contratti

Art. 23

Alienazioni mobiliari

1. Il Dirigente competente procede all'alienazione dei beni mobili, sulla base di apposita perizia tecnica e di stima, a gara pubblica o a procedura negoziata, a seconda del valore degli oggetti da alienare e della convenienza economica di seguire l'una o l'altra forma.
2. Per particolari tipologie di beni, quali autovetture e simili, è consentita la vendita al fornitore di beni dello stesso genere, con scomputo sul prezzo dei nuovi acquisti.
3. Limitatamente ai beni mobili dichiarati fuori uso, sulla base di indirizzi stabiliti dal consiglio di amministrazione, è praticabile la donazione a favore di Enti o Associazioni senza scopo di lucro.

Art. 24

Alienazioni, permuta e acquisti di beni immobili

1. L'Assemblea approva annualmente, contestualmente al bilancio di previsione, il piano di alienazioni, permuta e acquisti di beni immobili.
2. Alle alienazioni previste nell'ambito del citato piano il Dirigente competente provvede di norma mediante gara pubblica, salva la facoltà di procedere mediante procedura negoziata o diretta per finalità di pubblica utilità o per l'alienazione di immobili di importo stimato non superiore ad Euro 50.000,00.
3. Sulla base di quanto previsto dal piano di cui al comma 1, il Dirigente competente può ricorrere alla permuta di specifici beni immobili ATO-R con altri di proprietà pubblica o privata, provvedendo sulla base di apposita perizia tecnica e di stima e salvo conguaglio monetario.
4. Per gli acquisti di beni immobili, il Dirigente competente procede di norma a procedura negoziata sulla base di formale proposta di vendita, che deve garantire la libertà del bene da qualsiasi vincolo o pregiudizio e la legittima piena disponibilità dello stesso da parte dell'offerente, salva la richiesta di ulteriori garanzie in base alla normativa civilistica; la proposta di vendita del privato sarà sottoposta preventivamente a perizia tecnica e di stima.

5. Le perizie tecniche e di stima sono affidate in via prioritaria all'ufficio tecnico ATO-R e, in presenza di particolari circostanze, a tecnici o studi esterni qualificati, nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamento degli incarichi professionali di cui all'art. 26.

Art. 25

Locazione e affitto di beni immobili

1. I contratti relativi alla assunzione o concessione in locazione/affitto di beni immobili, sulla base di quanto definito in sede di Piano esecutivo di gestione, vengono di norma conclusi a seguito di trattativa diretta con obbligo di adeguata motivazione in ordine alle finalità del contratto, alla scelta del contraente, alla valutazione di congruità del prezzo e al rispetto di eventuali norme applicabili a particolari categorie di soggetti ovvero in merito alla determinazione di canoni equi.

2. Per i contratti attivi dovranno di norma essere previste adeguate forme di pubblicità preventiva; potrà altresì essere prevista la scelta del contraente mediante gara pubblica, qualora ritenuta più opportuna e conveniente per l'Amministrazione in relazione al valore del contratto.

3. Ferma restando la garanzia di convenienza economica del contratto, per i contratti attivi sono ammesse la trattativa diretta e l'eventuale riduzione del canone stimato, qualora il conduttore sia un soggetto pubblico o privato che persegua statutariamente finalità di interesse generale senza fine di lucro.

Art. 26

Incarichi professionali

1. Il ricorso agli incarichi professionali ed alle collaborazioni esterne può essere effettuato, di norma, per attività non continuative, non riconducibili all'ordinaria attività degli uffici e dei servizi dell'Ente o che comunque non possono essere assicurate dalle strutture interessate in ragione dei carichi di lavoro e/o di situazioni peculiari, contingenti o di urgenza.

2. I Dirigenti, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base degli indirizzi definiti dal Presidente, provvedono direttamente con propria determinazione all'assegnazione di incarichi professionali per la realizzazione di programmi e progetti, approvati dai competenti Organi, nonché all'attuazione del Piano esecutivo di gestione.

3. Il Presidente dell'ATO-R, di propria iniziativa o su proposta di uno o più consiglieri, attiva le forme di collaborazione esterna necessarie per la predisposizione di atti di programmazione, definizione di linee strategiche, realizzazione di iniziative pubbliche di prevalente rilievo politico, nonché per la direzione di progetti specifici a tempo determinato, anche finanziati o cofinanziati da altri Enti.

Art. 27

Modalità di affidamento e monitoraggio di incarichi professionali e collaborazioni esterne

1. I contratti di affidamento degli incarichi professionali e le attribuzioni delle collaborazioni esterne devono indicare gli elementi giustificativi della scelta, con menzione espressa della qualificazione, dell'esperienza professionale degli incaricati o degli organismi prescelti, degli elementi essenziali che regolano il rapporto negoziale, fra cui il corrispettivo dovuto, le modalità di pagamento, i termini di esecuzione e le forme di controllo sullo svolgimento dell'incarico affidato; in particolare, il corrispettivo deve risultare congruo rispetto ai valori ufficiali di riferimento e/o ai valori di mercato applicabili e alle tariffe professionali.

2. Per l'affidamento di incarichi professionali, aventi ad oggetto attività di progettazione, direzione opere e lavori pubblici e accessorie nel comparto dei lavori pubblici, ferme restando le competenze interne, si applicano le disposizioni speciali vigenti in materia, con particolare riferimento alle soglie di applicabilità della normativa comunitaria, ai criteri di scelta dell'incaricato e alla preventiva pubblicità.

TITOLO III - CONCLUSIONE DEI CONTRATTI

Art. 28

Conclusione della fase di scelta del contraente

1. Alla conclusione della fase di scelta del contraente provvede il Dirigente competente, dopo aver verificato la regolarità del procedimento, l'attualità dell'interesse pubblico a contrarre e la piena rispondenza ad esso del contratto che si intende stipulare.

2. La determinazione con cui si approvano gli esiti della gara ufficiosa ovvero si approva l'aggiudicazione provvisoria già intervenuta in sede di gara pubblica, con contestuale impegno di spesa, è adottata entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione della relazione o del verbale di aggiudicazione di cui all'art. 13, fatti salvi

comunque i tempi occorrenti per acquisire dall'aggiudicatario la documentazione a comprova dei prescritti requisiti di idoneità.

3. Se la verifica di cui al comma 1 dà esito negativo, il Dirigente, sempre nel termine di cui al comma 2, adotta i provvedimenti più opportuni.

4. Restano nella competenza degli Organi dell'Ente le decisioni per le quali la legge o lo statuto fanno esplicito rinvio alla competenza degli Organi medesimi e per le quali si perfezionano nell'atto stesso l'impegno di spesa e l'individuazione del soggetto creditore, fatta salva la competenza dei Dirigenti per gli impegni conseguenti e successivi.

Art. 29

Adempimenti precontrattuali

1. Nelle gare pubbliche soggette alla normativa comunitaria può essere richiesto ai concorrenti un deposito cauzionale provvisorio, pari al 2% dell'importo a base d'asta, fatti salvi gli obblighi previsti da speciali normative. La cauzione è incamerata, salvo risarcimento danni, se l'aggiudicatario non intende stipulare il contratto nei termini stabiliti.

2. La cauzione definitiva - di entità non inferiore al 5% dell'importo contrattuale - deve, di norma, essere richiesta a garanzia della corretta esecuzione di qualunque tipo di contratto. Essa è costituita dall'aggiudicatario nei modi e termini stabiliti nel bando di gara, nella lettera di invito, nel capitolato speciale o comunque nel progetto di contratto, previamente reso noto ed accettato come condizione per la partecipazione alla gara o alla trattativa. Della regolare costituzione della cauzione si dà attestazione in sede di stipulazione del contratto.

3. Non si fa luogo, di norma, alla costituzione di cauzione definitiva per i contratti d'importo non superiore ad Euro 100.000,00, oneri fiscali esclusi, fatta sempre salva la normativa specifica in materia di lavori pubblici, per quelli stipulati con soggetti pubblici o a partecipazione pubblica maggioritaria e per quelli ove il rapporto fiduciario assume rilievo essenziale. La cauzione può non essere richiesta per quei contratti in cui la prestazione da rendere all'Amministrazione debba essere interamente eseguita prima del pagamento del corrispettivo pattuito.

Art. 30

Contenuti del contratto

1. Il contratto deve essere coerente con le previsioni della determinazione a contrarre, con l'eventuale capitolato speciale e con l'offerta presentata dall'aggiudicatario.

2. Gli elementi essenziali che dovranno risultare dal testo contrattuale o dai relativi allegati sono i seguenti:

- le parti;
- l'oggetto;
- il luogo, i termini e le modalità di esecuzione;
- l'importo contrattuale, le modalità e i termini di pagamento;
- la durata ed eventuali modalità di proroga;
- le eventuali sanzioni e penalità per inadempimento;
- le verifiche circa la regolare esecuzione delle prestazioni;
- le spese contrattuali e gli oneri fiscali.

Art. 31

Stipulazione del contratto

1. I Dirigenti competenti stipulano, di norma entro sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva, i contratti concernenti le competenze delle strutture cui sono preposti, anche con l'utilizzo di strumentazioni telematiche.

2. I contratti sono stipulati in forma pubblica amministrativa con l'assistenza del Segretario dell'ente, in qualità di Ufficiale rogante, oppure in forma pubblica, con ministero di notaio, se ritenuto opportuno dal Segretario stesso.

3. I contratti sono stipulati per scrittura privata, qualora la conclusione sia intervenuta in esito a procedura negoziata o ad affidamento in economia. Per tali sistemi di contrattazione è altresì ammessa la stipulazione tramite scambio di corrispondenza, nei casi in cui prevalga l'uso commerciale, oppure con buono d'ordine, qualora si tratti di contratti di importo non superiore ai limiti di cui all'art. 21, le cui prestazioni non richiedano una dettagliata disciplina negoziale, ovvero tramite restituzione della determinazione di aggiudicazione, sottoscritta dal Dirigente e dal contraente per accettazione.

4. Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto (comprendenti le spese di notaio, per le alienazioni immobiliari) sono a carico dei contraenti con l'ATO-R, salvo che la legge o la determinazione a contrarre non dispongano diversamente.

5. I contratti sono altresì soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria, nei casi e per gli importi stabiliti dalla legge. L'accertamento di tali diritti e la determinazione del relativo ammontare, come pure dell'importo presunto e definitivo delle spese contrattuali, compete al Servizio gare e contratti.

6. Il versamento delle spese e dei diritti, nell'ammontare complessivo come sopra determinato, è effettuato prima della stipulazione presso la Cassa economica, che procede anche alle operazioni di eventuale conguaglio.

Art. 32 **Repertorio dei contratti**

1. A cura del Servizio gare e contratti e sotto la responsabilità del Segretario dell'ente è tenuto un registro repertorio, sul quale debbono essere annotati giorno per giorno, in ordine progressivo, tutti i contratti, rogati in forma pubblica amministrativa ovvero stipulati per scrittura privata, qualora per questi ultimi debba farsi luogo a registrazione fiscale in termine fisso, ovvero si voglia procedere a registrazione volontaria.

2. I Dirigenti che abbiano stipulato un contratto per scrittura privata, qualora debba farsi luogo a repertoriazione dello stesso ai sensi del comma 1, sono tenuti a trasmettere il contratto nella stessa giornata al Servizio gare e contratti, in originale corredato dei relativi allegati.

Art. 33 **Originale e copie del contratto**

1. Tutti i contratti sono formati in unico originale per gli atti dell'Amministrazione. Alla parte contraente privata è rilasciata copia del contratto con gli eventuali estremi di repertoriazione e registrazione.

2. Per i contratti redatti in forma pubblico-amministrativa, il Servizio gare e contratti cura la trasmissione delle copie dei contratti occorrenti, corredata degli estremi di repertoriazione e registrazione, al Dirigente stipulante e agli altri Dirigenti eventualmente interessati all'esecuzione dei contratti stessi.

Art. 34 **Ulteriori oneri ed obblighi a carico del soggetto contraente**

1. Chiunque, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di un contratto stipulato con l'ATO-R, occupi personale dipendente, è obbligato ad attuare nei confronti dello stesso condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili - alla data del contratto - alle categorie e nella località in cui si effettuano le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

2. L'obbligo suddetto sussiste anche se il contraente non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti, ovvero se receda da esse, e permane anche dopo la scadenza dei contratti collettivi, fino alla loro rinnovazione.

3. La violazione degli obblighi previdenziali, assicurativi e posti a tutela della sicurezza, nonché l'inosservanza del trattamento minimo previsto dai contratti collettivi applicabili, legittima i Dirigenti titolari dei Centri di responsabilità e/o Centri di costo a sospendere in tutto o in parte il pagamento del corrispettivo, fino alla regolarizzazione delle posizioni attestata dalle autorità competenti, ovvero a risolvere il contratto senza ricorso all'autorità giudiziaria. Il contraente non potrà comunque vantare alcun diritto o pretesa per il ritardato pagamento.

4. I diritti e le garanzie a tutela del lavoro devono in ogni caso essere riconosciuti ad ogni prestatore d'opera, a qualunque titolo associato all'impresa contraente.

5. Le suddette previsioni e prescrizioni devono essere esplicitate nello schema di contratto e riportate nel testo contrattuale che si definirà in sede negoziale.

TITOLO IV - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 35 **Eseguibilità dei contratti**

1. Il contratto acquista efficacia ed è eseguibile ad ogni effetto dalla data della stipulazione.

2. Quando sussistano dichiarate ragioni di urgenza, con la determinazione di cui all'art. 28 si può autorizzare l'esecuzione del contratto in pendenza della stipulazione, nel rispetto comunque della vigente normativa antimafia.

Art. 36 **Durata del contratto, rinnovi e proroghe**

1. Nei contratti devono essere stabiliti i termini di esecuzione delle rispettive prestazioni e deve essere determinata la durata del rapporto contrattuale.
2. E' vietata la conclusione di contratti contenenti clausole di rinnovo tacito, salvo nei casi in cui sia ammesso dalla legge.
3. I contratti possono prevedere clausole di rinnovo espresso di durata non superiore a quella originaria. A tal fine il Dirigente competente, in tempo utile, accerta la sussistenza di ragioni di convenienza alla rinnovazione e, previa decisione motivata, con annessa individuazione delle necessarie risorse, avvia con la controparte la trattativa per il rinnovo del contratto agli stessi patti e condizioni, prima della relativa scadenza.
4. Qualora sia previsto in contratto, il Dirigente competente può disporre la proroga contrattuale per il periodo strettamente necessario al fine di consentire la scelta del nuovo contraente.

Art. 37

Prezzi: revisione ed aggiornamento

1. I contratti devono prevedere prezzi fissi ed invariabili, comprensivi di ogni spesa occorrente per l'esecuzione integrale delle prestazioni contrattuali.
2. E' consentita la conclusione di contratti nei quali il corrispettivo sia determinato con indicazione del ribasso, fisso ed invariabile, rispetto ai prezzi di listino ufficiali risultanti da apposite pubblicazioni.
3. Per i contratti ad esecuzione continuativa o periodica deve essere prevista una esplicita clausola di revisione dei prezzi, che indichi le condizioni, le modalità e la periodicità delle revisioni.
4. Di norma e salve le disposizioni applicabili a particolari tipologie di contratto, non sono ammesse anticipazioni del prezzo contrattuale, eccettuate le quote di rimborso spese.

Art. 38

Cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto divieto di cedere totalmente o anche parzialmente qualunque contratto stipulato con il Consorzio.
2. Per circostanze speciali debitamente motivate e da valutarsi caso per caso, la cessione può tuttavia essere autorizzata dal Dirigente competente, a condizione che il soggetto proposto come cessionario sia in possesso di tutti i requisiti di idoneità prescritti per il cedente e infine che il cedente medesimo non sia liberato qualora il cessionario non adempia le sue obbligazioni. La cessione del contratto non autorizzata è priva di qualunque effetto nei confronti dell'Amministrazione e costituisce titolo per la risoluzione del contratto stesso, senza ricorso ad atti giudiziari, e per il conseguente risarcimento dei danni, con rivalsa comunque sulla cauzione eventualmente prestata.
3. Sono fatte salve in ogni caso le norme di legge che per determinati tipi di contratto statuiscono il divieto assoluto di cessione e la nullità del contratto ceduto.
4. E' ammessa di norma la cessione dei crediti ai sensi della vigente normativa civilistica. La cessione dei crediti non potrà essere effettuata dal contraente senza la formale notificazione preventiva dei relativi atti.

Art. 39

Subcontratti

1. Il subcontratto, di norma, è consentito, previa verifica dei requisiti del subcontraente e nel rispetto delle clausole contrattuali e delle normative speciali in materia di appalti pubblici.
2. Negli appalti di forniture e servizi sotto soglia comunitaria, nonché negli affidamenti a cottimo fiduciario di lavori pubblici, può essere vietato il subcontratto se tale divieto è previsto dal capitolato.
3. Ferme restando le eventuali sanzioni penali, il subcontratto non consentito è privo di effetti nei confronti dell'Amministrazione e costituisce motivo di risoluzione del contratto principale.

Art. 40

Modifiche contrattuali e variazioni

1. Non sono consentite variazioni o aggiunte al contratto, che ne possano alterare la sostanza rispetto all'oggetto o alle finalità.
2. Restano ammissibili le modifiche contrattuali concordate per iscritto tra le parti, che non alterino la sostanza del negozio, se previste nel contratto iniziale e/o finalizzate al miglior perseguimento degli scopi contrattuali.
3. Per le modifiche comportanti un aumento o una diminuzione della prestazione entro il quinto dell'importo contrattuale, il contraente privato è tenuto ad assoggettarvisi alle stesse condizioni; oltre tale limite egli può

richiedere la risoluzione del contratto, fatta salva la corresponsione del prezzo delle prestazioni comunque eseguite.

4. Qualora il contratto sia stato stipulato predeterminando in via presuntiva solo un minimo e/o un massimo di prestazioni similari, da effettuarsi in un determinato arco temporale, l'esatta individuazione quantitativa è rimessa al Dirigente competente, con valutazione del corrispettivo in base ai prezzi unitari o ai ribassi prestabiliti.

Art. 41

Termini, modalità di pagamento e penali

1. Il corrispettivo contrattuale è liquidato dal Dirigente competente a seguito di regolare esecuzione delle prestazioni.

2. Il contratto può anche prevedere pagamenti in conto in ragione della prestazione parziale eseguita; in tal caso dovrà essere esplicitato il modo di computazione dell'eseguito e i termini di maturazione del credito, di norma riferiti a quantità o importi predeterminati ovvero a scadenze temporali.

3. Il contratto può prevedere clausole penali per ritardi o inadempimenti contrattuali, determinate in ragione dell'importanza della prestazione e della rilevanza dei tempi esecutivi. Tali penalità si configurano come trattenute sugli importi degli acconti e della rata di saldo. L'applicazione delle penalità non preclude la richiesta del risarcimento di ulteriori danni.

Art. 42

Inadempimento

1. Il Dirigente competente provvede alle verifiche circa il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e valuta, con proprie determinazioni, l'insorgere di inadempimento dell'obbligazione.

2. Una volta accertato l'inadempimento, il Dirigente competente dovrà applicare le sanzioni previste in contratto e provvedere all'eventuale risoluzione di esso, attivando altresì le procedure per il risarcimento del danno, in relazione alla gravità dell'inadempimento stesso.

Art. 43

Verifiche di regolare esecuzione

1. Tutte le prestazioni contrattuali sono soggette a collaudo o verifica di regolare esecuzione, da parte del Dirigente competente, ai fini della loro accettazione e del pagamento del corrispettivo; detta disposizione sarà inserita nel testo contrattuale fra le clausole essenziali.

2. Qualora l'esito delle verifiche accerti prestazioni non conformi al contratto, il Dirigente competente dovrà, a seconda della situazione rilevata:

- definire i modi di regolarizzazione in un congruo termine;
- concordare l'accettazione della prestazione nella misura esistente, con applicazione di adeguata riduzione del corrispettivo;
- adottare l'atto di rifiuto della prestazione non conforme ed individuare gli ulteriori provvedimenti da adottare, ivi compreso l'incameramento della cauzione.

Art. 44

Garanzie per vizi

1. L'intervenuta accettazione non libera il contraente da eventuali difetti o imperfezioni non rilevabili al momento del collaudo o della verifica di regolare esecuzione.

2. Ferme restando le disposizioni speciali, nei contratti può essere inserita apposita clausola che preveda un congruo periodo di garanzia, con obbligo per il contraente di eliminare a proprie spese tutti i vizi riscontrati entro il termine stabilito in contratto. La clausola contrattuale di garanzia potrà prevedere, in caso di inottemperanza, la facoltà per il Dirigente competente di affidare a terzi quanto necessario per l'eliminazione dei ripetuti vizi, con addebito della spesa all'inadempiente.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45

Modalità di risoluzione delle controversie

1. Quando insorgano fra i contraenti divergenze interpretative in merito alle clausole contrattuali o alle modalità di esecuzione del contratto, il Dirigente competente valuta se sussistano i presupposti per proporre formalmente

alla controparte la soluzione delle controversie in via bonaria, assegnando a tal fine un termine non inferiore a giorni 10, fatte sempre salve le normative specifiche in materia di lavori pubblici.

2. La soluzione delle controversie può essere deferita ad arbitri, se previsto da apposita clausola compromissoria del contratto, oppure all'Autorità giudiziaria, indicando, di norma, la competenza del Foro di Torino.

Art. 46

Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avverrà, ai sensi della normativa in vigore, laddove necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti dal contratto e dalla legislazione vigente, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

2. In particolare, ai sensi del capo III della legge n. 241 del 1990, la comunicazione e la diffusione di dati personali ad Enti pubblici e privati avranno luogo laddove sia riscontrato un interesse concreto, differenziato e qualificato ad accedere al documento amministrativo che li contiene, al fine di tutelare situazioni giuridicamente rilevanti, nei modi, nelle forme e con i limiti imposti dalla tutela della riservatezza.

Art. 47

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, approvato nelle forme di legge e di Statuto, entra in vigore il 1° gennaio 2008.